

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI

2024/2025

Tappe per lo svolgimento degli scrutini

1. Accertamento della frequenza
2. Attribuzione del voto di comportamento
3. Formulazione della proposta di voto
4. Valutazione del Consiglio di Classe
5. Certificazione delle competenze (solo per le classi seconde) e delle ore di PCTO (solo per il secondo biennio e per le classi quinte)
6. Attribuzione del credito scolastico (solo per il secondo biennio e per le classi quinte)

1. Accertamento della frequenza

Si deliberano le seguenti **deroghe** all'obbligo dei $\frac{3}{4}$ del monte ore personalizzato "*purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati*":

a. Assenze senza soluzione di continuità con debita certificazione:

1. alunni assenti per malattia o per terapie periodiche;
2. alunni in ospedale: per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza.
3. alunni sottoposti dall'autorità giudiziaria a misure di restrizione qualora sia possibile applicare la DDI;
4. alunni sottoposti a quarantena fiduciaria o con sorveglianza attiva;
5. alunni assenti per ricongiungimento temporaneo alle famiglie in particolari occasioni quali matrimoni o lutti o in periodi prossimi alla sospensione estiva delle lezioni (si richiede dichiarazione scritta di un genitore).

(Rimane l'obbligo della presenza per l'espletamento di eventuali prove per i giudizi sospesi con la possibilità di un'unica data suppletiva, da individuare sempre e comunque prima dell'inizio del nuovo anno scolastico).

b. Assenze non continuative:

1. per donazione di sangue;
2. partecipazione ad attività sportive organizzate da federazioni riconosciute dal Conied entro i limiti definiti dal progetto Studente/Atleta;
3. adesione a confessioni religiose, per le quali sussistono specifiche intese (Chiesa avventista del settimo giorno, Comunità ebraiche);
4. alunni con impedimenti tecnologici al collegamento per DDI riconosciuti tali dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio dopo

valutazione delle iniziative poste in essere dalla scuola per sanare le difficoltà;

5. patologie croniche documentate, che possono provocare frequenti e saltuarie assenze anche per brevi periodi;
6. iscrizione e frequenza in conservatori musicali riconosciuti dallo Stato;
7. iscrizione tardiva per trasferimento da altre istituzioni scolastiche in privazione di documentazione della scuola di provenienza.

Dell'applicazione della deroga deve essere dato riscontro nel verbale.

Qualora, malgrado l'elevato numero di assenze, il Consiglio di Classe disponesse in tutte le discipline di un congruo numero di verifiche e di dati complessivamente sufficienti, si procederà alla regolare valutazione dell'alunno.

In casi particolari, caratterizzati da situazioni di eccezionale gravità, in cui l'elevato numero di assenze abbia reso impossibile solo per alcune discipline la raccolta di sufficienti elementi di valutazione, il Consiglio di Classe può rinviare il giudizio di ammissione alla classe successiva dopo l'effettuazione di prove di verifica limitate alle materie con insufficienti elementi valutativi, da svolgersi in concomitanza con le prove previste per gli studenti con giudizio sospeso.

2. Attribuzione del voto di comportamento

La valutazione relativa al comportamento è espressa collegialmente dal Consiglio di Classe, su proposta del coordinatore e *“la valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico”* (DM 5/2009 art. 3 c.2, *Criteri per la valutazione del comportamento*). La valutazione verrà fatta seguendo la griglia di valutazione approvata dal Collegio (Allegato 1).

Si rimane in attesa dei regolamenti applicativi previsti dalla L150/2024 ad eccezione di quanto segue:

- a) *“Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il Cdc assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo”*
- b) Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a 6/10, il Cdc delibera la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del percorso di studi.

3. Formulazione della proposta di voto espressa dal docente

Gli esiti delle varie verifiche possono assumere un peso diverso nella ponderazione della media disciplinare, purché questa differenziazione sia stata preventivamente comunicata dal docente agli studenti e annotata nel registro personale. La proposta di voto deve scaturire da un congruo numero di verifiche.

Relativamente agli scrutini finali, nella formulazione della proposta di voto gli elementi quali/quantitativi desumibili dalle verifiche devono essere integrati da ulteriori fattori quali:

- *l'impegno e l'assiduità dimostrati nell'apprendimento della disciplina;*
- *il miglioramento o il peggioramento del rendimento rilevato nel corso dell'anno scolastico;*
- *il risultato acquisito nel trimestre;*
- *gli eventuali esiti delle prove di recupero infrannuali.*

Inoltre:

1. Il profitto è ritenuto NON GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se:

- a) esso deriva da un alternarsi di esiti positivi e negativi, o comunque da esiti non particolarmente e insistentemente negativi;*
- b) l'alunno ha conseguito qualche risultato positivo in seguito ad attività di recupero frequentate con assiduità di presenza e impegno e avendo partecipato a progetti disciplinari qualificanti;*
- c) il docente ritiene possibile che un recupero, anche guidato, delle conoscenze e delle abilità non raggiunte possa essere conseguito dall'alunno nel corso delle vacanze estive, mediante anche la frequenza dei corsi di recupero organizzati dalla Scuola dopo il termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso e prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.*

2. Il profitto è ritenuto GRAVEMENTE INSUFFICIENTE in una disciplina se:

- a) è il risultato di valutazioni sistematicamente e gravemente insufficienti;*
- b) risultati altrettanto insoddisfacenti sono stati riportati a conclusione delle attività di recupero.*

4.Valutazione del Consiglio di Classe

Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010 e della C.M. 27 Dicembre 2012, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

La definizione di tale voto deve fondarsi su valide motivazioni, risultando eventualmente anche in difformità rispetto alla proposta di voto iniziale per deliberazione a maggioranza o all'unanimità del Consiglio di Classe, alla luce delle seguenti indicazioni:

- *situazione di partenza;*
- *impegno;*
- *interesse;*
- *partecipazione alle attività didattico-educative;*
- *progressione nel processo di maturazione;*
- *capacità di recupero, anche alla luce degli interventi integrativi didattici svolti dalla scuola;*
- *capacità di svolgere il lavoro didattico con sufficiente autonomia.*

Il giudizio finale di promozione o di non promozione deve risultare una sintesi delle singole valutazioni, riesaminate e fatte proprie dal Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni.

La valutazione delle insufficienze, presenti nel quadro generale di profitto, deve partire dalla considerazione del numero delle discipline e delle aree disciplinari coinvolte, considerare la loro eventuale ricorrenza all'interno del curriculum e commisurare la loro gravità, fondandosi sul principio che la non promozione deve ricondursi ad una carenza complessiva nella preparazione, **tale da non consentire, in alcun modo, il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate, né la proficua frequenza dell'anno scolastico successivo.**

Il Consiglio di Classe può intervenire, modificando una proposta di voto in una o più discipline alla luce delle seguenti condizioni:

- il mancato conseguimento degli obiettivi minimi in una o più discipline non ha comunque impedito allo studente di raggiungere, nel complesso, i risultati attesi - in termini di competenze -, previsti per l'anno di corso frequentato;
- il quadro del profitto complessivo dello studente evidenzia un profilo coerente, dal quale le valutazioni di una o più discipline si distinguono senza modificarlo;
- impegno, partecipazione e consapevolezza hanno caratterizzato l'approccio dell'alunno al complesso delle discipline.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

L'alunno viene dichiarato "promosso", qualora abbia riportato almeno il voto di sufficienza in tutte le discipline, anche sulla base di una valutazione globale e ponderata del Consiglio di Classe. Nel caso in cui la promozione sia stata raggiunta grazie a sufficienze assegnate con voto di Consiglio, allo studente può raccomandarsi uno studio autonomo, specificamente mirato alle discipline in cui il livello di preparazione raggiunto non sia risultato pienamente sufficiente.

È prevista la possibilità per il Consiglio di Classe di ammettere all'esame finale, con adeguata motivazione, alunni con un solo voto inferiore alla sufficienza.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'alunno verrà dichiarato "non promosso" qualora le insufficienze emerse dalla valutazione del Consiglio di Classe - alla luce dei criteri, degli elementi e delle condizioni precedentemente richiamati - siano rappresentative del mancato conseguimento degli obiettivi minimi, sia relativamente a singole materie sia nell'insieme delle discipline. Il profilo complessivo dello studente, a giudizio del

Consiglio di Classe, non rende ipotizzabile alcun recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, non consente la proficua frequenza della classe successiva o l'ammissione agli esami conclusivi. Della non promozione il Consiglio di Classe fornisce esauriente ed articolata motivazione.

In termini puramente indicativi, fatta salva l'autonomia del Consiglio di Classe, alla base della non promozione, dovrebbe ricondursi uno dei seguenti profili:

- *insufficienze gravi o gravissime (uguali o inferiori a 4) in almeno tre materie;*
- *insufficienze gravi o gravissime (uguali o inferiori a 4) in almeno due materie fondamentali di indirizzo e almeno altre due insufficienze non gravi (5) in altre discipline;*
- *insufficienze gravi e non gravi diffuse su almeno la metà delle materie curricolari.*

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

La delibera di sospensione del giudizio è condizionata dalla valutazione positiva relativa alla capacità dello studente di recuperare i livelli minimi degli obiettivi disciplinari e trasversali propri del curriculum, attraverso uno studio autonomo e/o la frequenza dei corsi di recupero estivi, così da acquisire conoscenze e competenze imprescindibili per la frequenza dell'anno scolastico successivo.

Fatta salva l'autonomia dei Consigli di Classe e in considerazione dell'oggettiva possibilità di recupero dello studente, la delibera di sospensione del giudizio può scaturire da una insufficienza e fino ad un massimo di tre discipline nelle situazioni più gravi, all'interno del complessivo quadro di valutazione espresso dal Consiglio di Classe.

Conseguentemente a ciò, le discipline con giudizio sospeso attribuite ad ogni studente non dovranno essere in numero superiore a tre.

Per le materie oggetto di giudizio sospeso la valutazione conseguente dovrà rivolgersi alle conoscenze e alle competenze per le quali non siano stati raggiunti gli obiettivi disciplinari minimi, neanche successivamente ai percorsi di recupero infrannuali.

La promozione è raggiunta sia per il superamento con prove di verifica che risultino almeno sufficienti in tutte le discipline oggetto di esame, sia per la rilevazione di un sensibile miglioramento rispetto alla situazione precedente, pur in presenza di valutazioni non pienamente sufficienti alle verifiche.

5.Certificazione delle competenze (solo per le classi seconde) e delle ore di PCTO (solo per il secondo biennio e per le classi quinte)

Per le classi seconde si procederà, come previsto dal MIM, alla certificazione dei livelli delle competenze chiave, raggiunti dagli studenti in assolvimento dell'obbligo di Istruzione.

Per il riconoscimento dei PCTO e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione si farà riferimento al DM 226/2024.

6. Attribuzione del credito scolastico

Criteri generali per l'attribuzione del credito scolastico:

- Il voto di comportamento deve essere inserito nel computo della media disciplinare complessiva dello studente, necessaria all'attribuzione del credito scolastico per le classi del secondo biennio e del quinto anno (L. 169/2008; CM 46/2009);
- l'attribuzione dei crediti non può comportare il superamento del massimo di fascia;
- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 122/2009 i docenti di Religione o della materia alternativa partecipano alla valutazione inerente al credito scolastico degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento, esprimendosi in relazione all'interesse con il quale l'alunno ha seguito le attività didattiche e

- al profitto che ne ha tratto;
- Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a 9/10 (L. 150/2024)
 - per l'attribuzione del credito scolastico all'interno della banda di oscillazione definita dalla media, nel caso che la media sia eguale o superi la metà della fascia ($\Rightarrow 6,5$; $\Rightarrow 7,5$; $\Rightarrow 8,5$; $\Rightarrow 9,5$; $\Rightarrow 9$ per le classi quinte) si assegna il punteggio massimo della fascia;
 - Agli studenti del secondo biennio che avranno superato la verifica del recupero del giudizio sospeso l'eventuale credito scolastico sarà così assegnato: a) si accederà al massimo della fascia con una media superiore allo 0,50 decimale nel rispetto del dettato della L. 150/2024 riguardo il voto di comportamento; b) con una media inferiore allo 0,50, anche in presenza di elementi positivamente valutabili (assiduità scolastica, interesse ed impegno nel dialogo educativo, partecipazione ad attività progettuali integrative promosse dalla Scuola, valutazioni attività del Venerdì pomeriggio, valutazione PCTO etc.), il Consiglio di Classe avrà facoltà di assegnare il punteggio più basso della fascia di oscillazione.
- ad integrazione del dato della media e nel rispetto del dettato normativo della L. 150/2024 verranno considerati e valutati i seguenti elementi: a) assiduità scolastica (numero di assenze non legate a motivi di salute); b) interesse ed impegno nel dialogo educativo (su proposta del coordinatore); c) partecipazione ad attività progettuali integrative promosse dalla Scuola, attestate dai responsabili dei progetti o dal Dirigente scolastico (Corso ICDL, Corso propedeutico certificazioni linguistiche, partecipazione a progetti previsti dal PTOF, attività sportiva d'Istituto, rappresentanza degli studenti a livello di classe, d'Istituto o nella Consulta provinciale etc.). Ciascuno degli elementi elencati comporta **al massimo l'attribuzione del 20% del punteggio nella banda di oscillazione.**
- Il conseguimento di valutazioni positive, ottenute nelle attività del potenziamento pomeridiano, con voto finale pari o superiore ad otto/decimi, consentirà allo studente, nel rispetto della L. 150/2024, nell'attribuzione del credito scolastico, di raggiungere il punteggio massimo della propria fascia.
- Il conseguimento di eccellente valutazione a conclusione del percorso PCTO comporterà l'attribuzione: a) per il livello 5 del 40% del punteggio nella banda di oscillazione; b) per il livello 4 del 20% del punteggio nella banda di oscillazione.

Tabella dei crediti ex Dlgs. 62/2017

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta	Fasce di credito classe quinta
$M < 6$	/	/	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

Allegato 1

Griglia per l'attribuzione del voto di comportamento

La valutazione del voto di comportamento degli studenti, espressa in decimi, concorre alla valutazione complessiva dello studente e all'attribuzione dei crediti scolastici. Esprime una sintesi di diversi indicatori, relativi alla partecipazione alla vita della classe e all'attività didattica, al rispetto delle norme, ambienti e persone, alla puntualità e precisione nel rispetto delle consegne. Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti indicatori:

- a) Rispetto delle regole e degli altri
- b) Utilizzazione degli ambienti scolastici
- c) Frequenza e puntualità
- d) Partecipazione al dialogo educativo.

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci, anche se il sei segnala elementi negativi in riferimento agli indicatori descritti.

VOTO	DESCRITTORI
L'attribuzione del 10 prevede il verificarsi di tutti i descrittori	
10	a) Rispetta pienamente le regole e collabora con gli altri con atteggiamento co-struttivo nel rispetto consapevole dei ruoli. b) Usa in modo consapevole le strutture della scuola. c) Frequenta con assiduità e puntualità. d) Partecipa attivamente alla lezione intervenendo in modo propositivo.
Per l'attribuzione dei voti 9, 8, 7 sono necessari almeno tre descrittori	
9	a) Rispetta le regole e collabora con gli altri nel rispetto dei ruoli. b) Usa in modo corretto le strutture della scuola. c) Frequenta con regolarità e puntualità. d) Segue con interesse la lezione intervenendo in modo pertinente.
8	a) Di norma rispetta le regole e complessivamente riconosce i ruoli reciproci. È stato ammonito con richiami verbali e/o annotazioni scritte ma ha dimostrato un adeguato impegno nel correggere il proprio comportamento. b) Di norma rispetta le strutture dell'Istituto. c) La frequenza e la puntualità sono per lo più regolari. d) Segue le lezioni per lo più con attenzione ma interviene solo se sollecitato.
Per l'attribuzione dei voti 7 e 6 il riscontro del solo descrittore a) o c) può prevalere su altri descrittori positivi.	
7	a) Non sempre rispetta le regole. A volte non riconosce i ruoli reciproci. Ha ricevuto più richiami verbali e/o annotazioni scritte e/o almeno una nota, non dimostrando un adeguato impegno nel correggere il proprio comportamento. <i>Oppure, ha subito una sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni (o sanzione equivalente), ma in seguito si è impegnato con successo nel maturare un comportamento pienamente rispettoso e responsabile.</i> b) Non sempre rispetta le strutture dell'Istituto. c) Frequenza non del tutto regolare, assenze diffuse, anche in occasione delle verifiche. d) Si distrae facilmente e disturba lo svolgimento della lezione.
6	a) Spesso non riconosce i ruoli reciproci. Non sempre rispetta le regole. Ha ricevuto numerosi richiami verbali, più annotazioni scritte e note, non dimostrando un adeguato impegno nel correggere il proprio comportamento.

	<i>Oppure ha subito una sospensione da 6 a 15 giorni (o sanzione equivalente); in seguito ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.</i> b) Spesso non rispetta le strutture dell'Istituto. c) Ha superato il numero di ingressi in ritardo e/o di assenze consentito a periodo. Presenza di assenze in occasione di verifiche stabilite dai docenti. d) Mostra scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni, disturbando lo svolgimento delle stesse. Non adempie alle consegne scolastiche.
In fase di attribuzione del credito scolastico, il 6 in condotta comporta il minimo previsto dalla banda di oscillazione.	
5	Ha subito nel corso dell'anno una sanzione disciplinare che ha comportato l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni e, successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel suo comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione (cfr D.M. n. 5, 16 gennaio 2009, artt. 3 e 4).

Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R n. 122 del 22/06/2009, "la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle previdenze in materia di diritto allo studio".

La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 riportata dallo studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studio, secondo la normativa D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. n. 3602/PO del 31/7/2008 e recepite dal D.P.R n. 122 del 22/06/2009.